



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>229</u> del Reg. Data: <u>28 / 12 / 2018</u>	Oggetto: Approvazione convenzione con Enti vari per utilizzo graduatorie con copertura posti previsti dal Piano Occupazionale 2018.
---	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 13,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
TONDOLO	Ing. Giovanni	ASSESSORE	x	
LAURORA	Geom. Tommaso	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DI LERNIA	Avv. Cecilia	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DI TULLO	Avv. Denise	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Francesco Angelo LazzaroIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.9, comma 1, della legge 16.01.2003 n.3, prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'art.3, comma 61 della legge 24.12.2003 n.350 prevede che, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, chiarisce che il "previo accordo" previsto dall'art.3, comma 61 della legge 24.12.2003 n.350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- la sentenza n.14 del 28.07.2011 del Consiglio di Stato ha stabilito che *"sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico"*.
- il T.A.R. per la Basilicata con sentenza n. 574/2011, resa nella Camera di Consiglio del 16.11.2011 e depositata in Segreteria in data 14.12.2011, ha ulteriormente confermato la legittimità dell'accordo successivo tra Amministrazioni Pubbliche finalizzato all'utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità;
- la sentenza n. 4329 del 31.07.2012 del Consiglio di Stato secondo la quale *"lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità"*; ed inoltre ha ancora precisato quanto segue: *"Sotto altro profilo, come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n.14 del 2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché siano noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria, sicché può ben ritenersi che sul piano dell'ordinamento positivo, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria. Quanto esposto sulla priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria, comporta quale corollario la necessità della motivazione, ove l'amministrazione decida di non utilizzare il metodo o altro metodo di assunzione (cif., Cons. Stato, ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011)"*;
- la Circolare n. 5/2013 del 'Dipartimento della Funzione Pubblica' sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Tenuto conto che il Comune di Trani ha previsto il ricorso all'utilizzo di graduatorie di altri enti con l'articolo 49 del regolamento per gli uffici e servizi, disciplinandone le modalità con successiva deliberazione G.C. n. 251 del 28.12.2017 e successiva D.G.C. n.179 del 26.10.18;

Considerato che il Comune di Trani ha avviato procedure per l'individuazione di graduatorie vigenti dalla quale poter attingere, previa valutazione dei candidati interessati ed utilmente collocati secondo i criteri esplicitati nelle summenzionate Delibere di Giunta, per la copertura di posti del profilo di:

- n. 1 categoria D1 profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo
- n. 2 categorie C1 profilo professionale tecnico/geometra
- n. 1 categoria Dirigente Tecnico
- n. 2 categorie D1, profilo professionale istruttore direttivo tecnico
- n. 2 categorie D1 profilo professionale assistenti sociali,

Rilevato che all'esito delle procedure comparative condotte, il medesimo Comune di Trani ha formalizzato richiesta di convenzione per l'utilizzo delle graduatorie in argomento, allegandone il relativo schema, essendo risultati vincitori soggetti collocati nella graduatorie dei Comuni di:

1. Molfetta per n. 2 categorie D1 profilo professionale assistenti sociali
2. Monopoli per n. 1 categoria D1 profilo professionale istruttore direttivo amministrativo
3. Giovinazzo per n. 1 categoria Dirigente Tecnico
4. Spinazzola per n. 1 categoria D1, profilo professionale istruttore direttivo tecnico
5. Bisceglie per n. 1 categorie C1 profilo professionale istruttore tecnico/geometra e n. 1 per categoria D1 profilo professionale istruttore direttivo tecnico
6. Città metropolitana di Bari per n. 1 categoria D1, profilo professionale tecnico
7. Regione Puglia (RIPAM) n.1 categoria D1, profilo professionale tecnico

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'articolo 49 del t.u. 267/00, come di seguito espressi:

- per la regolarità tecnica, a cura del Dirigente del servizio organizzazione e gestione risorse umane ed assimilate
- per la regolarità contabile, a cura del Dirigente Area Economico Finanziaria: "Non rileva ai fini contabili"

con voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di approvare nel testo posto in allegato alla presente, la convenzione tra il Comune di Trani ed i Comuni di:
 - a) Molfetta per n. 2 categorie D1 profilo professionale assistenti sociali
 - b) Monopoli per n.1 categoria D1 profilo professionale istruttore direttivo amministrativo
 - c) Giovinazzo per n. 1 categoria Dirigente Tecnico
 - d) Spinazzola per n. 1 categoria D1, profilo professionale istruttore direttivo tecnico
 - e) Bisceglie per n. 1 categoria C1 profilo professionale istruttore tecnico/geometra e n. 1 per categoria D1 profilo professionale istruttore direttivo tecnico
 - f) Città metropolitana di Bari per n. 1 categoria D1, profilo professionale tecnico
 - g) Regione Puglia (RIPAM) n.1 categoria D1, profilo professionale tecnico

Dando atto che:

- i Comuni di Molfetta, Monopoli, Giovinazzo, Spinazzola e Bisceglie e la Città Metropolitana di Bari hanno già espresso assenso e/o assunto deliberati di approvazione del convenzionamento.

- La Regione Puglia, per richiesta, non ha allo stato espresso nulla osta, nè adesione al convenzionamento, sicchè l' inutile decorso del termine assegnato sarà inteso come mancata disponibilità con conseguente preclusione dell' ulteriore iter del presente provvedimento nei confronti del citato ente.

3. Di dare atto che i Comune di Molfetta – Giovinazzo – Spinazzola – Bisceglie – Monopoli - Città Metropolitana di Bari (ex Provincia BARI) – Regione Puglia (RIPAM) sono estranei a qualsiasi procedimento, adempimento e valutazione tecnico giuridica in merito ai presupposti ed alle condizioni legittimanti la costituzione di rapporti di lavoro con i soggetti inseriti nelle citata graduatorie, da parte del Comune di TRANI.
4. Di demandare al Dirigente del Servizio Personale ogni adempimento consequenziale
5. Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ex art. 134,4° comma, t.u. 267/00.

ACCORDO TRA IL COMUNE DI TRANI E IL COMUNE DI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL COMUNE DI, CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI POSTI DI “.....” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – CAT. _____, APPROVATA CON _____.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

il Comune di _____ n° sede in _____ n° _____
(Codice Fiscale _____), nella persona del Responsabile
_____, domiciliato per la carica
presso l'Ente medesimo del Comune di _____;

E

il Comune di (BT), con sede in Via _____ – C.F.
_____, nella persona del Dirigente _____
domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo del Comune di

PREMESSO CHE

- l'art.9, comma 1, della legge 16.01.2003 n.3, prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'art.3, comma 61 della legge 24.12.2003 n.350 prevede che, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, chiarisce che il “*previo accordo*” previsto dall'art.3, comma 61 della legge 24.12.2003 n.350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- la sentenza n.14 del 28.07.2011 del Consiglio di Stato ha stabilito che “*sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della*”

graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.

- il T.A.R. per la Basilicata con sentenza n. 574/2011, resa nella Camera di Consiglio del 16.11.2011 e depositata in Segreteria in data 14.12.2011, ha ulteriormente confermato la legittimità dell'accordo successivo tra Amministrazioni Pubbliche finalizzato all'utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità;
- la sentenza n. 4329 del 31.07.2012 del Consiglio di Stato secondo la quale *“lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità”*; ed inoltre ha ancora precisato quanto segue: *“Sotto altro profilo, come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n.14 del 2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché siano noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria, sicché può ben ritenersi che sul piano dell'ordinamento positivo, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria. Quanto esposto sulla priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria, comporta quale corollario la necessità della motivazione, ove l'amministrazione decida di non utilizzare il metodo o altro metodo di assunzione*

(*cif., Cons. Stato, ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011*)”;

- la Circolare n. 5/2013 del ‘Dipartimento della Funzione Pubblica’ sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;
- il Comune di TRANI, nella persona del Responsabile _____, con nota PEC del _____, chiedeva al Comune di _____ nulla osta all’utilizzo di una graduatoria vigente del profilo professionale di “_____” cat. _____ riservandosi, in caso di esito positivo di procedere all'utilizzo della stessa, previa stipulazione dell'accordo ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n° 350;
- in data _____ il Comune di _____ comunicava la disponibilità della graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di “_____” a tempo pieno ed indeterminato – cat. C _____” Approvata con _____;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di TRANI ha approvato lo schema del presente accordo da sottoporre al Comune di _____ ai fini della sua sottoscrizione, e dell'utilizzo della graduatoria di che trattasi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di _____ nel formalizzare il proprio assenso a mettere a disposizione del Comune di TRANI la graduatoria in argomento, ha approvato lo schema del presente accordo convenzionale;

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la possibilità di utilizzo, da parte del Comune di TRANI, della graduatoria approvata dal Comune di con Determinazione, "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di "....." a tempo pieno ed indeterminato – cat.";

Art. 2 FINALITA' E PRINCIPI

La finalità della presente Convenzione è di attivare una forma di cooperazione che consenta il raggiungimento di obiettivi specifici che si possono così sintetizzare:

- a) semplificazione dei procedimenti di selezione;
- b) economia di atti amministrativi;
- c) standardizzazione delle procedure;
- d) riduzione dei tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
- e) riduzione dei costi;
- f) eliminazione del "rischio contenzioso";
- g) attuazione dei principi di cui all'art. 97 Costituzione e di cui all'art. 1 L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 3 MODALITA' OPERATIVE

La graduatoria potrà quindi essere utilizzata anche dal Comune di TRANI, nel rispetto del quadro legislativo e regolamentare di riferimento .

Il Comune di è estraneo a qualsiasi procedimento, adempimento e valutazione tecnico giuridica in merito ai presupposti ed alle condizioni legittimanti la costituzione di rapporti di lavoro con i soggetti inseriti nella citata graduatoria, da parte del Comune di TRANI.

Art. 4 DURATA E RECESSO

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata pari al periodo di validità della graduatoria finale e potrà essere risolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalla Giunta Comunale;
- 2) recesso di una delle due Amministrazioni contraenti, da formulare con atto deliberativo della Giunta Comunale con preavviso di almeno 30 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di


Il Dirigente

Per il Comune di Trani


Il Dirigente

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro



IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro



N° 4115 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 9 GEN 2019 al 24 GEN 2019 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

9 GEN 2019

Trani,



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

9 GEN 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro

